



Comune di San Giovanni in Marignano

Provincia di Rimini

IL SINDACO

Prot. n. 4515

San Giovanni in Marignano, l' 06 aprile 2019

Reg. 21/2019

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI AUTOMATICI CON VINCITA IN DENARO PRESENTI IN ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86, 88, 110 COMMA 6 DEL TULPS (R.D. 773/1931)

IL SINDACO

Premesso che:

- la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e la sua diffusione sul territorio comunale, costituiscono un problema di disagio sociale con gravi conseguenze sulla salute, sulla condizione economica e sociale del singolo individuo e della sua famiglia, tale da rappresentare un'autentica malattia sociale inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- tale dipendenza colpisce indistintamente persone di diversa età e condizione sociale, non potendosi peraltro escludere che la stessa generi fenomeni criminosi o incentivi la diffusione del fenomeno dell'usura, a causa della necessità di reperire denaro;
- la Regione Emilia Romagna, con la legge n. 5 del 4 luglio 2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate" e successive modifiche, ha previsto disposizioni per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;
- detta legge valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, AUSL e con altri enti pubblici o privati al fine di rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;
- la Regione stessa, inoltre, al fine di contrastare le situazioni di disagio legate al gioco d'azzardo, ha assunto il Piano triennale 2014-2016 di contrasto alla dipendenza dal gioco con l'obiettivo di definire progetti di prevenzione e sensibilizzazione verso il mondo giovanile sul rischio di dipendenza come problema di sanità pubblica, oltre ad attivare in ogni AUSL un punto sperimentale di accoglienza e valutazione delle persone con problemi di gioco patologico;

Comune di San Giovanni in Marignano

Via Roma n. 62 – 47842 San Giovanni in Marignano

Tel. 0541 828111 – Fax. 0841/828161

P. IVA 00608560405 C.F. 82005910409

\\SRV\SGMV\M04\ediliziaprivata\ccavalli\1 SUAP\SUAP\GIOCO AZZARDO\ordinanza orari.doc

Dato atto che:

- dall'analisi dei dati forniti dal Servizio Sanitario Regionale si evince lo svilupparsi di una crescente domanda di trattamento da parte di soggetti afflitti dalle conseguenze del gioco d'azzardo patologico, con un numero di utenti in trattamento che è più che raddoppiato negli ultimi 6 anni;
- il numero di persone che si rivolge ai servizi rappresenta verosimilmente una minima parte del reale bisogno della popolazione locale;

Considerando che:

- la dipendenza da gioco è sicuramente riferibile, pur se non in via esclusiva, all'utilizzo degli *apparecchi idonei per il gioco lecito* di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche (di seguito: T.U.L.P.S.), comunemente definiti *slot machine e video-lottery*;
- tali apparecchi sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute ed il benessere psicologico e socio-economico dell'individuo, per le famiglie e più in generale, per la comunità locale;

Ritenuto:

- di assumere un provvedimento volto alla tutela degli interessi della propria comunità, ovvero atto a contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli apparecchi predetti, limitandone l'uso in fasce orarie prestabilite e conseguentemente, escludendo in altre, richiamandosi alle disposizioni generali di cui all'art. 3, comma 2, del T.U.E.L., che recita testualmente "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo*";
- che la tutela del benessere psico-fisico della persona sia sicuramente ricompresa fra le attribuzioni dell'ente locale non solo in relazione alla generale previsioni di cui al sopra richiamato art.3 del T.U.E.L., ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi dell'art.50 del medesimo Testo unico;
- che la generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del più volte citato T.U.E.L., legittimi il Sindaco a disciplinare l'orario delle sale giochi ed il funzionamento degli apparecchi di cui trattarsi negli esercizi in cui ne è consentita l'installazione, in quanto disciplina funzionale alle esigenze di tutela della salute oltreché della quiete pubblica;

Dato atto che:

- si rinviene l'utilità di adottare il presente provvedimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazione degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura;
- ritiene tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare od a contenere i fenomeni legati al "vizio del gioco" o gioco compulsivo, in quanto stanno diventando sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;
- ruolo che l'Ente locale può assumere e rivestire nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della

popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d'azzardo;

Ritenuto che:

- il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case di gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art.7 lettera d) del D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n.2712 del 15/07/2013);
- l'art.31 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in legge, con modificazione, dell'art.1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel sancire, in attuazione della disciplina europea in materia di tutela della concorrenza, quale principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclude parimenti quelli *...connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbani, dei beni culturali*";

Vista anche la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare:

- le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. V n. 3271 del 30 giugno 2014 e n.3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art.50, comma 7, del D. Lgs. n.26/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli i tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"*;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art.50, comma 7, del D. Lgs. n.267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*;
- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3845 del 27 agosto 2014 in cui si rileva, richiamandosi alla precedente propria sentenza n.3271 del 2014, che la Corte Costituzionale, con la predetta sentenza n.220 del 2014 *"...ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisdizionale nel senso che, l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 2000 autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi (ed esercizi ove siano installate apparecchiature da gioco) anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia"*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2017, recante "Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R.

5/2013 e ss.mm. e della D.G.R. 831/2017 - Approvazione e provvedimenti conseguenti”;

Considerata comunque l’opportunità di bilanciare e temperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione, quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare l’orario di apertura delle sale giochi e delle sale scommesse, oltreché l’orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento collocati negli esercizi pubblici e commerciali non esclusivamente destinati al gioco, anche nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti;

Visto l’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

Visto il R.D. n. 773/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” ed in particolare l’art. 110;

Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27/10/2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007 “Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;

Visto il Decreto direttoriale 27/07/2011 dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, recante “Determinazione del criterio e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”;

Visto il D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (convertito in legge n. 189/2012);

Vista la L. R. n. 5 del 4 luglio 2013, “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

Visto l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;

ORDINA

di stabilire la disciplina degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco di cui agli art.86 e 88 del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* approvato con R.D. n. 773/1931, nonché degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’art.

110, comma 6, lett. a) e b) del medesimo *Testo unico*, così come di seguito indicato:

a) ORARIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO AUTORIZZATE AI SENSI DEGLI ART.86 E 87 DEL T.U.L.P.S., CON O SENZA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del T.U.L.P.S.)

E' consentita l'apertura nel rispetto delle fasce orarie seguenti: dalle 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, di tutti i giorni feriali e festivi.

b) ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, LETT. A) E B) DEL T.U.L.P.S., COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZIO:

– autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (bar ed esercizi assimilabili, ristoranti ed esercizi assimilabili, alberghi ed esercizi assimilabili, rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto, edicole, ogni altro esercizio commerciale diverso dai precedenti e circoli privati);

– autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie per l'esercizio di scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale bingo ed esercizi assimilabili);

E' consentito il funzionamento degli apparecchi nel rispetto delle fasce orarie seguenti: dalle 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, di tutti i giorni feriali e festivi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore in cui vige la sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettronico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili;

DISPONE

l'obbligo a tutti i titolari delle attività in cui sono installati apparecchi di gioco, di rendere noto al pubblico con l'apposito cartello da collocare sulla porta di ingresso del locale l'orario di funzionamento degli apparecchi, che deve sempre rispettare i limiti massimi disposti con la presente ordinanza;

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 13 gennaio 2000 n.267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689;

Ai soggetti che nel corso di un anno solare commettono 2 violazioni (o per ogni violazione successiva alla seconda); è disposta la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati nel locale per un periodo non superiore a 5 giorni, anche se il responsabile ha preceduto al pagamento della sanzione;

DISPONE inoltre

- la presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

- la sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché tramite gli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione al Corpo di Polizia Municipale, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri ed alla Tenenza della Guardia di Finanza, ai fini del controllo;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Regionale Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

San Giovanni in Marignano, lì 06 aprile 2019

Il Sindaco
Daniele Morelli

Documento firmato digitalmente